

Al sig. SINDACO
del Comune di

OGGETTO:

Richiesta d'iscrizione nell'elenco dei Giudici popolari

☐ per le Corti d'assise - ☐ per le Corti d'Assise d'Appello.

.....I..... sottoscritt.....
nat..... a il
residente in questo Comune in
cittadin... italian..., in godimento dei diritti civili e politici, di buona condotta morale, in possesso del titolo di
studio di
conseguito presso
..... il

DICHIARA

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 12 della legge 10 aprile 1951,
n. 287;

CHIEDE

a termini degli articoli 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, di essere iscritto nell'elenco dei Giudici
popolari: ☐ per le Corti d'assise - ☐ per le Corti d'Assise d'Appello.

Lì

.....I..... **Richiedente**

Informativa all'interessato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

I dati personali acquisiti sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali collegate all'oggetto della richiesta. Le operazioni di trattamento, che avvengono con modalità informatiche e cartacee, comprendono l'archiviazione dei suddetti dati e la loro trasmissione all'ufficio
L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. Titolare del trattamento è l'Amministrazione comunale del Comune di; Responsabile del trattamento è il Dirigente/Responsabile del Servizio dott. Gli incaricati del trattamento sono i dipendenti dell'Ufficio (tel. E- mail; PEC).

LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287

Articolo 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti d'Assise

1. I Giudici per le Corti d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
 - b) buona condotta morale;
 - c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
 - d) titolo finale di studi di scuola media primo grado, di qualsiasi tipo.

Articolo 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise e d'Appello

1. I Giudici delle Corti d'Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media secondo grado, di qualsiasi tipo.

Articolo 12 - Incompatibilità con l'ufficio del giudice popolare

1. Non possono assumere l'ufficio di Giudice popolare:
 - a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
 - b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
 - c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione